



Ministero dell'Interno

**Ministero della Solidarietà
Sociale**

PROTOCOLLO DI INTESA
COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI
COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

TRA

- **il Ministero dell'Interno** con sede legale in Roma – Via del Viminale n.1
- **il Ministero della Solidarietà Sociale** con sede legale in Roma – Via Fornovo n.8

E

gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale

VISTI

- **il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni** recante il *“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*;
- **il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni**, recante il *“Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione”*;
- **il D.P.R. 27 luglio 2004 n.242** recante il *“Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione”*;
- **il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82**, e successive modifiche e integrazioni, recante il *“Codice dell'amministrazione digitale”*;
- **il D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196**, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- **la legge 30 marzo 2001 n.152** recante *“Nuova disciplina per gli istituti di Patronato e di assistenza sociale”*;
- **il D.M. 23 aprile 2007** recante *“Approvazione della Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione”*;



Ministero dell'Interno

**Ministero della Solidarietà
Sociale**

VISTO

- **il Protocollo d'intesa stipulato il 6 dicembre 2006**, al quale hanno aderito successivamente ulteriori associazioni rappresentative e con il quale è stata regolata la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio del nulla-osta al lavoro.

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture-U.T.G. nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;

che gli Istituti di Patronato firmatari del presente documento nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale, attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro e dei cittadini stranieri in materia di immigrazione;

CONSIDERATO

- a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonché ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
- b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello



Ministero dell'Interno

**Ministero della Solidarietà
Sociale**

Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;

- c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
- d) che gli Enti firmatari del presente documento hanno offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la loro disponibilità a promuovere la collaborazione, delle loro articolazioni territoriali con i predetti Sportelli Unici e con i cittadini interessati, per l'espletamento delle suddette procedure.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1

(Oggetto del Protocollo)

- 1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza a titolo gratuito ai datori di lavoro ed ai cittadini stranieri, nei limiti indicati dalla legge 152/2001, riguardante le istanze di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
- 2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
 - a) fornire ai datori di lavoro e cittadini stranieri interessati assistenza e informazioni nella compilazione dei moduli informatici;
 - b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e gli Enti firmatari del presente protocollo che operano sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.



Ministero dell'Interno

**Ministero della Solidarietà
Sociale**

**Art.2
(Piani di attività)**

1. Gli Enti firmatari del presente protocollo promuoveranno la collaborazione delle loro articolazioni territoriali con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro e dei cittadini stranieri interessati da cui i medesimi Enti abbiano ricevuto ed accettato apposito mandato di assistenza.
2. Le Parti concordano di prevedere l'accesso, da parte degli Istituti di Patronato firmatari del presente atto, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato della pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonché di fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro e dei cittadini stranieri interessati da cui abbiano ricevuto apposito mandato di assistenza.
3. L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi da parte degli Istituti di Patronato firmatari del presente atto sulla base di apposita modulistica e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte degli enti richiedenti, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
4. Gli Enti firmatari si impegnano a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte degli operatori di Patronato ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
5. Gli Enti firmatari, nel rapporto con i cittadini che hanno loro conferito l'apposito mandato all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, assumono responsabilità nei limiti stabiliti dal mandato stesso. Gli stessi Enti firmatari si assumono la responsabilità dell'operato dei propri operatori.



Ministero dell'Interno

**Ministero della Solidarietà
Sociale**

Art.3

(Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

1. L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte dagli Enti firmatari del presente atto.
2. L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.
3. L'Amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione si impegna a fornire, su richiesta dei Patronati firmatari del presente protocollo, i report statistici relativi all'attività svolta dai singoli Patronati.

Art. 4

(Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)

1. Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli territoriali per l'Immigrazione.

Art.5

(Durata)

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato tacitamente. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.



Ministero dell'Interno

**Ministero della Solidarietà
Sociale**

**Art.6
(Integrazioni e Modifiche)**

1. Il presente Protocollo aperto può essere successivamente sottoscritto per adesione da altri Istituti di Patronato, previa richiesta al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, e parimenti può essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.

**Art.7
(Tutela dei Dati Personali)**

1. Gli Enti firmatari che – anche tramite le loro eventuali articolazioni territoriali – nel dare attuazione al presente Protocollo effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste e, in particolare sono obbligati ad osservare gli articoli 29 e 30 e del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
2. Gli Enti firmatari e le loro eventuali articolazioni territoriali che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n.196/2003.



Ministero dell'Interno

Ministero della Solidarietà
Sociale

Art.8
(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno – Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma

Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo,8 – 00192 Roma

Patronato Informafamiglia – Piazza Benedetto Cairoli, 2 – 00186 Roma

Patronato Acai – Piazza Capranica, 78 – 00186 Roma

Patronato Claii – Corso Manusardi, 10 - 20136 Milano

Patronato Labor – Via Nomentana, 133 – 00161 Roma

Patronato Ital-Uil – Via Po, 162 – 00198 Roma

Patronato Inas-Cisl – Viale Regina Margherita, 83/d – 00198 Roma

Patronato Inca- Cgil – Via G. Paisiello, 43 – 00198 Roma

Patronato Acli – Via Giuseppe Marcora, 18/20 – 00153 Roma

Patronato Inpas – Via di Vigna Jacobini, 5 – 00185 Roma

Patronato Enapa – Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

Patronato Inpal – Via Torino, 95 – 00184 Roma

Patronato Enas – Via Barberini, 11 – 00187 Roma

Patronato Sias – Via Luigi Luzzatti, 13/a – 00185 Roma

Patronato Epas – Via Dominichino, 7 – 00184 Roma

Patronato Inapi – Via Romagna, 26 – 00187 Roma

Patronato Encal – Viale Giulio Cesare, 21 – 00192 Roma


Patronato Se.n.a.s. - Via Zaccagnini - 81050 FRANCOLISE (CE)

Roma, 16 NOV. 2007

MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE



INFORMAFAMIGLIA





Ministero dell'Interno

Ministero della Solidarietà
Sociale

ACAI Vincenzo Schivo

CLAAI Pao B. B. B.

LABOR Rosario Lucio

ITAL-UIL Alberto Sergio

INAS-CISL Massimo Fatti

INCA-CGIL Giuseppe Sergio

ACLI A. P. B.

INPAS Fabrizio...

ENAPA V. ALLEGATA NOTA CIPLA

INPAL Mario...

ENAS Filippo T. P. A.



Ministero dell'Interno

Ministero della Solidarietà
Sociale

SIAS Saban Bon

EPAS Luca Sclafani

INAPI Zellomini

ENCAL Phsa

Se.N.A.S. Panzeri